

AUTOTRASPORTO/Carta Qualificazione Conducente e Patenti di guida: recepimento Direttiva (UE) 2018/645

scritto da Marcella Villano | Giugno 16, 2020

Il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020, n. 50, pubblicato sulla GU n. 146 del 10.06.2020, ha recepito la Direttiva (UE) 2018/645 che ha modificato la disciplina comunitaria relativa alle patenti di guida e alla qualificazione iniziale/formazione periodica per il conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente. Il provvedimento **entrerà in vigore il 25 giugno 2020**.

Il decreto apporta delle modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 286/2005 e al decreto legislativo 285/1992 (CDS).

Gli interventi sul decreto legislativo 286/2005 che si riassumono nella sostituzione del precedente articolato, in particolare, riguardano le seguenti disposizioni:

– art. 14 (qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti) chiarisce che l'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata **all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica**;

– art. 15 (ambito di applicazione) relativa ai **soggetti che devono effettuare la qualificazione**, ovvero i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro dell'UE o dello SEE e Spazio economico europeo, nonché i cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati quest'ultima;

– art. 16 (Deroghe) **esclude dalla qualificazione i conducenti di determinati veicoli** (velocità massima autorizzata non superiore ai 45 km/h; sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, oppure di veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione, sempreché la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente; utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale; utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali; che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente).

Inoltre, **la qualificazione non è prevista quando i conducenti** di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente; non offrono servizi di trasporto; nel caso di un **trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale**.

La disposizione chiarisce il significato di trasporto occasionale: viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito; invece, con la locuzione di trasporto non incidente sulla sicurezza stradale si esprime che il trasporto è svolto in osservanza delle normative sulla circolazione stradale.

– art. 20 (Formazione periodica) ribadisce **l'obbligo di rinnovo della CQC ogni 5 anni**, frequentando corsi di formazione, secondo quanto prescritto nell'allegato I, sez. 2

e 4. Terminata la formazione periodica, il MIT conferma al conducente la validità della qualificazione.

– l'art. 21 (Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica) secondo cui i conducenti che hanno in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza ai sensi dell'art. 118-bis CDS, così come i cittadini di un paese terzo alla UE o allo SEE dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia devono seguire i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica in Italia.

Sono apportate anche delle modificazioni:

– all'art. 22 (Codice Unionale) è previsto che **con DM MIT, di concerto il Ministero del lavoro e delle politiche, sono stabilite le modalità di rilascio della CQC e di apposizione del codice unionale "95"**. Gli attestati di conducente che non hanno l'indicazione del codice "95" perché rilasciati Regolamento (CE) n. 1072/2009 sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.

– all'allegato I (Requisiti minimi per la formazione) e all'allegato II (Requisiti relativi al modello della Comunità Europea di carta di qualificazione del conducente). In particolare, si prevede che vengono aggiornati i contenuti dei corsi di qualificazione iniziale e periodica in materia di sicurezza stradale e sul lavoro, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica; viene confermata la durata di 35 ore della formazione periodica, suddivisa in moduli di almeno 7 ore che, con le modifiche recepite, possono essere a loro volta frazionati in due giorni consecutivi; è inserita la possibilità di fornire in modalità e-learning una parte della formazione iniziale (non è specificato in che misura) e periodica (non più di due ore per ciascuno dei cinque moduli per un totale complessivo di 10 ore), secondo criteri individuati con Decreto MIT;

Inoltre, dopo l'art. 22 del decreto è stato introdotto l'art. 22 bis (Assistenza reciproca degli Stati dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo) in cui si prevede per lo **scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali l'utilizzo della cd. rete elettronica unionale**, di cui all'art.10-bis della direttiva 2003/59/CE. L'accesso alla rete è consentito esclusivamente alle Autorità' competenti responsabili per il rilascio, la gestione ed il controllo delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.

Infine, è stato modificato anche il CDS, inserendo l'art. 116-bis (Rete dell'Unione europea delle patenti di guida) in materia di **scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE in merito al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità ed alle revoche delle patenti di guida.**

L'art. 10 del decreto in commento contiene "Disposizioni transitorie" e prevede che entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **il MIT aggiorni le procedure informatiche** per la comunicazione di avvio dei corsi, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite e-learning, per gli attestati di fine corso e per la connessione con la rete della UE delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.

Allegato

[Decreto legislativo 10.06.2020, n. 50](#)

AGEVOLAZIONI – Progetti di ricerca e sviluppo per riconversione attività produttive verso un modello di economia circolare. Firmato decreto attuativo

scritto da Marcella Villano | Giugno 16, 2020

Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto attuativo per sostenere l'innovazione nell'ambito dell'economia circolare, attraverso le agevolazioni previste nel Decreto Crescita 34/2019, la cui legge di conversione n. 58/2019 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019

Con questa misura, il MiSE sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative e sostenibili, al fine di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse abbia una

maggior durata e la produzione di rifiuti sia ridotta al minimo.

Il decreto interviene con 150 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del fondo FRI e con 60 milioni di euro per la concessione dei contributi alla spesa a valere sul Fondo sviluppo e coesione e sul Fondo per la crescita sostenibile. Sono previste due riserve, ognuna pari a circa la metà degli stanziamenti: una per i progetti delle imprese di piccole e medie dimensioni e delle reti di imprese nell'intero territorio nazionale ed una destinata esclusivamente ai progetti da realizzare nel Mezzogiorno.

È possibile inoltre attivare ulteriori co-finanziamenti da parte

delle Regioni e Province autonome come stabilito in sede di Conferenza unificata.

In particolare, vengono supportati i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese, anche in partenariato tra loro o con organismi di ricerca, di importo non inferiore a 500mila euro e non superiore a 2 milioni di euro, nei diversi settori dell'economia circolare individuati dal bando.

Il decreto – in corso di registrazione presso la Corte dei Conti – stabilisce i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni. Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, di cui daremo tempestiva comunicazione,

verrà invece pubblicato il provvedimento di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni sono rivolte alle **imprese** e ai **centri di ricerca** che:

- sono iscritte nel Registro delle imprese;
- operano in via prevalente nel settore manifatturiero o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
- hanno approvato e depositato almeno due bilanci;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente.

I beneficiari possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto capofila. In caso di **progetti congiunti** devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

Caratteristiche dei progetti

Per essere ammessi alle agevolazioni i **progetti di ricerca e sviluppo** devono:

- essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500mila euro e non superiori ai 2 milioni ed avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi;
- prevedere **attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:**

– innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);

– progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

– sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;

– strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

– sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali

recuperati e sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

Global startup program – Ice Agenzia: Percorso FINANZIATO di sviluppo all'ESTERO per Start Up innovative

scritto da Monica De Carluccio | Giugno 16, 2020

Agenzia ICE organizza la seconda edizione del **Global Start Up Program**, percorso integrato gratuito di sviluppo all'estero riservato ad un massimo di **150 startup innovative italiane**, impegnate nello sviluppo d'innovazioni di prodotti o di servizi, che intendano rafforzare le proprie capacità tecniche, organizzative e finanziarie per affrontare nuovi mercati.

Le startup potranno avanzare la loro candidatura ad essere selezionate se appartenenti ai seguenti settori: **ICT, Robotica e Industria 4.0, Aerospazio, Automotive, Life Sciences, Smart agriculture e foodtech, Circular Economy, Smart cities e Domotica.**

Il Global Start Up Program offre ai partecipanti un periodo di **accelerazione all'estero presso alcuni dei principali players internazionali nei paesi focus**: Argentina, Cina, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, Israele, Regno Unito, Stati Uniti d'America.

L'ammissione alla fase di selezione del progetto ed al suo successivo svolgimento sono **gratuite**; **l'ICE – Agenzia coprirà** il costo del **biglietto** aereo A/R in classe economica, dell'**alloggio**, del **percorso di accelerazione presso l'incubatore partner** e dell'**assicurazione** infortuni.

La scadenza per la presentazione delle **candidature** è fissata per il **22 giugno 2020** e saranno ammesse alle selezioni le startup che avranno inviato apposita Domanda di Partecipazione nelle modalità e nei termini previsti dal Bando.

I requisiti di ammissioni e tutte le altre informazioni sono disponibili al seguente link: <https://www.ice.it/it/settori/startup-innovazione/global-start-up-program>

Bonomi: «Confindustria pronta a presentare il piano di rilancio»

scritto da Michele Vicidomini | Giugno 16, 2020

[Bonomi_Confindustria_rilancio](#)

bonomi

Costiere unite dai regionali: E' il piano estivo di Trenitalia

scritto da Confindustria Salerno | Giugno 16, 2020

[Costiere_unite_regionali_piano_estivo_Trenitalia](#)

L'Attacco di Bonomi, l'addio di Colao

scritto da Michele Vicidomini | Giugno 16, 2020

[Attacco_Bonomi_addio_Colao](#)

Una maiolica special edition della Francesco De Maio alla mostra internazionale "Gio

Ponti. Amare l'Architettura"

scritto da Michele Vicidomini | Giugno 16, 2020

Nella retrospettiva in programma al MAXXI di Roma dal 27 novembre la Ceramica Francesco De Maio riedita "Via Dezza", il cotto decorato a mano a fasce bianco e giallo che pavimentò la casa di Gio Ponti.

Allegati

[CS_VIADEZZAGIOPONTI_DEMAIO_MAXXI_LOCALE](#)

TASK FORCE CORONAVIRUS: ELENCO PAESI CON MISURE RESTRITTIVE UFFICIALI (agg.15/06)

scritto da datiweb | Giugno 16, 2020

Europa

- [illegible]

Piano Transizione 4.0 – WEBINAR su credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, economia circolare, design e ideazione estetica. GIOVEDÌ' 25 GIUGNO ore 10.30 – 13.00

scritto da Marcella Villano | Giugno 16, 2020

In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni su quanto in oggetto, informiamo che Confindustria sta organizzando, **per giovedì 25 giugno dalle 10.30 alle 13.00, un webinar sul piano transizione 4.0 per illustrare in dettaglio i contenuti del decreto attuativo.**

Al seminario parteciperà il dr. Marco Calabrò del Mise.

In allegato, le slides del Mise con gli obiettivi del piano e i risultati attesi, e la sintesi dei contenuti del Decreto attuativo in corso di formalizzazione.

A breve invieremo il link per la registrazione dei partecipanti, che potrà essere effettuata entro il prossimo 23 giugno.

Allegati

[PuntiDecretoAttuativo](#)

[Slide_transizione40-maggio2020](#)

Emergenza COVID-19/DL Rilancio: contributo a fondo perduto. Presentazione domande dal 15 giugno al 13 agosto pv. Circolare Agenzia delle Entrate

scritto da Marcella Villano | Giugno 16, 2020

In riferimento alla nostra news su quanto in oggetto, informiamo che l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 13 giugno scorso, ho fornito primi **chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo** sulla fruizione del contributo a fondo perduto destinato a imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza Covid-19, introdotto dall'art. 25 del DL Rilancio.

Beneficiari

- **il comma 1 annovera tra i destinatari del beneficio i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- **il comma 2 elenca, poi, alcune esclusioni: non rientrano i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, i lavoratori dipendenti e i**

professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, nonché coloro i quali hanno diritto a specifiche indennità (ossia quelle previste dagli articoli 27 e 38 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia); tale riferimento esclude, dunque, dal novero dei potenziali beneficiari del contributo anche professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata e lavoratori dello spettacolo.

Condizioni di ammissibilità

I commi 3 e 4 disciplinano le condizioni cui lo stesso è subordinato; **si tratta di due requisiti congiunti, uno di carattere reddituale, l'altro connesso al fatturato:**

- **quanto al requisito di carattere reddituale, possono accedere al beneficio i soggetti che, nel periodo di imposta 2019, abbiano avuto un ammontare di compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR o un reddito agrario di cui all'articolo 32, TUIR, non superiore a 5 milioni di euro (comma 3);**
- **quanto al requisito connesso al fatturato, il comma 4 prevede che il contributo spetti solo ove l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019** (tali importi vanno determinati con riferimento al momento di effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi). La norma riconosce, tuttavia, che non è necessaria la sussistenza del descritto calo di fatturato in due ipotesi specifiche, ossia: i) in presenza di attività avviate dal 1° gennaio 2019; e ii)

per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dell'emergenza COVID-19.

Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo è determinato – come precisato dal comma 5 – applicando una percentuale **alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**. La predetta percentuale è fissata al:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 mln di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 mln di euro,

nel periodo d'imposta 2019 (i.e. periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto).

Ai sensi del comma 6 è, in ogni caso, garantito un contributo minimo ai soggetti di cui al comma 1, al ricorrere dei descritti requisiti di reddito e calo del fatturato, per un importo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modalità di richiesta

I commi da 8 a 10 dell'articolo 25, descrivono l'iter di

richiesta del contributo che prevede, in primo luogo, la presentazione, **esclusivamente in via telematica e con possibile intervento degli intermediari abilitati, di una apposita istanza**, il cui contenuto è stato definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno u.s.

L'istanza, da presentare a partire dal 15 giugno (per gli eredi dal 25 giugno) **c.a. dovrà includere una autocertificazione di regolarità antimafia** relativa ai richiedenti e a tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'articolo 85 del DLGS 6 settembre 2011, n. 159. Ai fini di svolgere – anche con modalità semplificate – i necessari controlli circa la veridicità di tali autocertificazioni, il comma 9 prevede l'adozione di un protocollo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno e Agenzia delle Entrate. Completa il quadro la previsione di sanzioni per i casi di irregolarità dell'autocertificazione stessa.

Il comma 11 prevede che **l'Agenzia delle Entrate eroghi il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario**, mentre i successivi commi 12 e 13 disciplinano gli aspetti relativi al controllo e al recupero dei contributi indebitamente percepiti, anche con riferimento alle conseguenze sanzionatorie penali.

Precisiamo che, qualora, successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli

elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi dell'Amministrazione finanziaria richiedenti.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Al link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/> è disponibile la documentazione completa.

Allegato

[circolare 15E](#)